



**COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA**  
**PROVINCIA DI VERONA**  
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

**COPIA**

**N. 35 Reg. Delib**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventuno** del mese **agosto** alle ore **19:00** presso il Teatro Sociale del Comune di Villa Bartolomea, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.  
All'appello risultano

COGNOME E NOME	PRESENZA	COGNOME E NOME	PRESENZA
TUZZA ANDREA	P	CALVANESE GIAMBATTISTA	P
RIGO FRANCESCA	P	BARBIERI IRENE	P
PASQUIN GIULIANO	P	BERTOLDO MIRKO	P
PRADELLA LUCA	P	SOARDO GIACOMO	A
CAMPOLONGO SERENA	P	PIVA ANDREA	A
LOVATO STEFANO	P	BERSAN LUCA	P
BORIN MIRELLA	A		

assiste l'adunanza il SEGRETARIO GENERALE **dott. ROSARIO NADDEO** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. TUZZA ANDREA – SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto sopra indicato

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RELAZIONA** il Sindaco sull'argomento in oggetto;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge n. 124 del 7 agosto 2015, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 4 – comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore

produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VISTA** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

**RILEVATO** che la Corte dei conti prescrive che..." il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

**RILEVATO** inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**ACCERTATO** che il Comune di Villa Bartolomea ha, alla data del 23 settembre 2016, ha in essere le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione
ACQUE VERONESI	Società Consortile a r.l.	0,73%
AATO VERONESE	Consorzio	0,65%
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	Consorzio (in liquidazione)	1,357 %

**DATO ATTO** che la partecipazione ai Consorzi e agli Ambiti Territoriali Ottimali, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del piano;

**RILEVATO** che Acque Veronesi S.c.a.r.l. non rientra tra i casi citati dal comma 611 della Legge di Stabilità 2015, con riferimento:

- alla lettera a) in quanto trattasi di società consortile e come tale costituisce una organizzazione comune per lo svolgimento di servizi (Servizio Idrico Integrato) a favore degli enti che direttamente o indirettamente la partecipano senza finalità di lucro;
- alla lettera b) il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci e due supplenti. L'organico è composto di n. 279 dipendenti;
- alla lettera c) e d) Acque Veronesi S.c.a.r.l. ha quale scopo quello di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del

DELIBERA DI CONSIGLIO n.35 del 21-08-2017 COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, codice civile;

**TENUTO CONTO** che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

**RILEVATA** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30/03/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 30/03/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 14/2017/NPR dell'11 gennaio 2017 con la quale la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti ha approvato il programma di controllo per l'anno 2017 determinando gli ambiti in cui sarà concentrata l'attività di controllo per l'anno 2017, inclusi i seguenti:

- controllo sulla gestione dei processi di verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie;
- completamento del controllo sulla gestione avente per oggetto la verifica dell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione delle società di partecipazione;
- controllo sulla gestione avente per oggetto la verifica dell'attuazione delle misure previste dal D. Lgs. 175/2016 in ordine alla revisione straordinaria e periodica degli organismi partecipati dagli enti territoriali;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegato alla presente;

**VISTO** il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000 in data 14/08/2017 con verbale n. 42, agli atti comunali al prot. 10821 del 16/08/2017;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

1. di approvare quanto in premessa indicato, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione;
3. di aggiornare, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P, per quanto non incompatibile, il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate già adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30/03/2015 ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

4. di autorizzare conseguentemente il mantenimento della partecipazione societaria detenuta nella società Acque Veronesi S.c.a.r.l. in quanto la società non rientra tra i casi citati dal comma 611 della Legge di Stabilità 2015 con riferimento alle lettere dalla a) alla d);
5. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione:
  - sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
  - sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
  - sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
  - sia pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Enti controllati", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;

Successivamente con separata apposita votazione, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016.**

Allegato alla deliberazione di C.C. n. del **21 AGO. 2017**

SERVIZIO N. 2

Vista la superiore proposta di deliberazione si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica del provvedimento che si intende adottare, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Villa Bartolomea, li **10 AGO. 2017**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Dr. Zanferrari Matteo**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Zanferrari".

UFFICIO SERVIZI FINANZIARI

Vista la superiore proposta di deliberazione si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Villa Bartolomea, li **10 AGO. 2017**





**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**  
**Dr. Zanferrari Matteo**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Zanferrari".

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
ANDREA TUZZA



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. ROSARIO NADDEO



---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente deliberazione, ai fini degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Villa Bartolomea, li \_\_\_\_\_

23 AGO. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. ROSARIO NADDEO



**SI CERTIFICA**

Che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il F 4 SET. 2017 ai sensi dell'art. 134 - 3° comma – D.Lgs. 267/2000, dopo 10 gg. di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza;

Villa Bartolomea, li \_\_\_\_\_

F 4 SET. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. ROSARIO NADDEO





# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

## (Provincia di Verona)

VERBALE N. 42 del 14/08/2017

OGGETTO: parere del Revisore unico dei conti sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto “revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 175 del 19/08/2016”.

### IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Rilevato che:

- per effetto dell’art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 23 marzo 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

- per effetto del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13: “ Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni societarie possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi alle disposizione imposte dal sopra citato decreto”;

- per effetto dell’art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100 il termine per l’adozione del provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute è stato fissato al 30/09/2017;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

### **Tenuto conto che**

l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, secondo i seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

### **Vista**

La proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 21/08/2017, avente per oggetto: **“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016”**;

### **Considerato che**

- a seguito della ricognizione effettuata come risultante nella relazione tecnica allegato A alla proposta di deliberazione di Consiglio in questione, dettagliata per ciascuna partecipazione societaria detenuta, l'Ente si esprime nel senso che allo stato attuale non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni societarie detenute;

### **Visto**

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 10/08/2017 ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 247/2000

### **Esprime**

### **PARERE FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla revisione–ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Villa Bartolomea alla data del 23/09/2016.



### Invita l'Ente a

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- *inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate* copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione

Il Revisore Unico dei Conti

(dr. Emilio Oliviero)



# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



## RELAZIONE TECNICA

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI**

**(ART. 24 – D. LGS. N. 175/2016)**

Approvato con delibera di Consiglio  
Comunale n. 35 del 21/08/2017

## **1. Premessa**

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società* con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30/03/2015 (di seguito denominato, per brevità, *Piano 2015*)

La relazione sui risultati conseguiti dall'applicazione del Piano 2015, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 30/03/2016, è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Veneto in data 01 giugno 2016, con nota protocollo n. 8182.

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione Enti controllati.

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D. Lgs. n. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare *l'accesso civico* ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

## **2. Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie**

Con il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge n. 124 del 7 agosto 2015, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), in vigore dal 23 settembre 2016.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017**, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate.

La ricognizione straordinaria delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Enti controllati”, sotto-sezione di 2° livello “Società partecipate”, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Inoltre il provvedimento che approva la ricognizione delle partecipazioni deve essere inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla banca dati Ministeriale delle società partecipate.

### 3. Le partecipazioni societarie

Alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, il Comune di Villa Bartolomea partecipava al capitale delle seguenti società:

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ACQUE VERONESI Società Consortile a r.l.	0,73 %
AATO VERONESE	0,65 %
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	1,357 %

### 4. Analisi delle singole partecipazioni

Si prende atto che la partecipazione ai Consorzi e agli Ambiti Territoriali Ottimali, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), **non** sono oggetto del piano.

Relativamente all'unica società oggetto del piano, **ACQUE VERONESI SCARL** si evidenzia:

**Sede:** Lungadige Galtarossa 8- 37133 Verona.

**Sedi operative:** Bovolone, Legnago, Negrar, Nogara, Monteforte d'Alpone, Sommacampagna e Verona; sportelli a Bovolone, Bussolengo, Grezzana, Legnago, Nogara, San Bonifacio, Villafranca e Verona.

**C.F. e P. IVA :** 03567090232

**Capitale sociale interamente versato al 31.12.2011:** € 1.128.092,50

#### Natura della società

Acque Veronesi s.c.a r.l. è una società consortile a capitale interamente pubblico, cui ha aderito la quasi totalità dei Comuni dell'Area gestionale Veronese dell'Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” (formata da 77 comuni della Provincia di Verona e distinta dall'Area gestionale del Garda, di cui fanno parte altri 20 comuni).

**Oggetto sociale:** La società svolge la propria attività come gestore del servizio idrico integrato nell'area "Veronese" dell'AATO Veronese.

**Partecipazione del Comune di Villa Bartolomea:** quota del 0,73 %

**data di inizio e fine partecipazione:** 1.1.2006 sino al 31.12.2050

<b>Soci al 23/09/2016</b>	<b>Quota sottoscritta</b>	<b>%</b>
ACQUE VIVE SRL	43.228,50 €	3,83%
AGSM VERONA SPA	527.086,00 €	46,72%
CAMVO SPA	43.057,00 €	3,82%
CISIAG SPA	94.405,50 €	8,37%
COMUNE DI ANGIARI	1.449,09 €	0,13%
COMUNE DI BADIA CALAVENA	3.691,50 €	0,33%
COMUNE DI BELFIORE	4.119,00 €	0,37%
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	3.386,00 €	0,30%
COMUNE DI BUSSOLENGO	27.399,00 €	2,43%
COMUNE DI BUTTAPIETRA	6.195,00 €	0,55%
COMUNE DI CALDIERO	4.534,50 €	0,40%
COMUNE DI CASALEONE	4.343,95 €	0,39%
COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	16.237,50 €	1,44%
COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	1.340,00 €	0,12%
COMUNE DI CEREÀ	10.863,21 €	0,96%
COMUNE DI CERRO VERONESE	2.274,00 €	0,20%
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	11.221,50 €	0,99%
COMUNE DI CONCAMARISE	722,88 €	0,06%
COMUNE DI ERBEZZO	809,00 €	0,07%
COMUNE DI FUMANE	5.862,00 €	0,52%
COMUNE DI GREZZANA	10.524,00 €	0,93%
COMUNE DI ILLASI	1.000,00 €	0,09%
COMUNE DI LAVAGNO	9.333,00 €	0,83%
COMUNE DI LEGNAGO	13.035,18 €	1,16%
COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	4.462,50 €	0,40%
COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA	4.414,00 €	0,39%
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	7.597,00 €	0,67%
COMUNE DI NEGRAR	25.057,50 €	2,22%
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	4.632,00 €	0,41%
COMUNE DI PESCANTINA	21.144,00 €	1,87%
COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	10.381,50 €	0,92%
COMUNE DI RONCÀ	3.479,00 €	0,31%
COMUNE DI ROVERÈ VERONESE	2.128,00 €	0,19%
COMUNE DI SAN BONIFACIO	18.810,00 €	1,67%
COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	5.067,00 €	0,45%
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	33.327,00 €	2,95%
COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	19.846,50 €	1,76%
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE	570,00 €	0,05%
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	18.936,00 €	1,68%
COMUNE DI SANGUINETTO	2.898,19 €	0,26%
COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	2.544,00 €	0,23%
COMUNE DI SOAVE	6.800,00 €	0,60%
COMUNE DI TREGNAGO	7.293,00 €	0,65%
COMUNE DI VELO VERONESE	792,00 €	0,07%
COMUNE DI VESTENANOVA	4.024,50 €	0,36%
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	8.250,00 €	0,73%
COMUNE DI VILLAFRANCA	45.768,00 €	4,06%
CONSORZIO "LE VALLI"	23.753,50 €	2,11%
<b>Totale soci n. 48</b>	<b>1.128.092,50 €</b>	<b>100,00%</b>

**Governance:** Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri.

**Trattamento economico annuo lordo spettante**

- Presidente € 28.800,00
- Vicepresidente € 18.000,00
- Consigliere € 14.400,00

**Collegio Sindacale:** tre Sindaci

**Organo di controllo contabile:** Revisore del Conto

**Comitato Territoriale:** con funzioni consultive sino al 31/12/17 cioè sino alla scadenza del CdA composto da n. 15 membri

**Oneri gravanti sul bilancio del Comune**

Solo in relazione alle utenze per i consumi di acqua degli immobili comunali

**Entrate nel bilancio del Comune**

€ 32.440,34 per il 2016(*trattasi di quota di ammortamento mutui per opere inerenti il servizio*)

**Numero dipendenti:** L'organico è di n. 279 dipendenti, dislocati nelle varie sedi

**Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari:**

Risultato d'esercizio da conto economico anno 2012: € 609.471

Risultato d'esercizio da conto economico anno 2013: € 2.584.858

Risultato d'esercizio da conto economico anno 2014: € 1.100.173

Risultato d'esercizio da conto economico anno 2015: € 3.806.592

Risultato d'esercizio da conto economico anno 2016: € 1.978.431

**Relazione tecnica della società:**

Acque Veronesi è una società consortile e come tale costituisce una organizzazione comune per lo svolgimento di servizi (Servizio Idrico Integrato e attività ad esso accessorie, strumentali o complementari) a favore degli Enti Locali che, direttamente o indirettamente, la partecipano; non si pone finalità di lucro: eventuali utili non possono essere distribuiti, ma sono destinati in conformità della legge e delle assembleari.

Acque Veronesi ha ricevuto nel febbraio 2006 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, (ora Consiglio di Bacino dell'A.T.O. Veronese), l'affidamento c.d. "in house", della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'area "Veronese" dell'Ambito Ottimale. In data 15 febbraio 2006 fra l'AATO Veronese e Acque Veronesi S.c.a r.l. è stato stipulato il contratto di servizio, denominato "Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" ed il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'area Veronese". La durata dell'affidamento ad Acque Veronesi è di 25 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione suddetta.

L'AATO Veronese ha disposto che l'affidamento svolgesse effetto immediato nei confronti degli Enti Locali che hanno aderito ad Acque Veronesi sin dalla sua costituzione.

Per gli enti che vi hanno aderito successivamente la convenzione prevede una progressiva assunzione diretta da parte di Acque Veronesi della gestione del servizio nei comuni oggetto dell'affidamento, secondo modalità e tempi individuati in un "Piano di Subentro", approvato dall'AATO Veronese nel dicembre 2006. Da allora la società si è progressivamente espansa: ad oggi vi aderiscono 75 comuni sui 77 dell'ambito.

Il territorio di competenza complessivo di 2.394 km quadrati, con 762.447 abitanti, 4.500 chilometri di acquedotto, 2.500 di fognatura e 1.500 impianti (pozzi, serbatoi, impianti di sollevamento e depuratori). Attualmente Acque Veronesi gestisce il Servizio Idrico Integrato in 75 Comuni della Provincia, per un totale di 718.965 abitanti.

Due sono i filoni in cui opera la società: gestione del servizio acquedotto, il che significa l'erogazione dell'acqua potabile, ma anche l'approvvigionamento e la cura delle condotte.

La gestione del servizio di fognatura e depurazione, che comporta il collegamento e recupero delle acque di scarico che, trattate in appositi e complessi impianti dislocati del territorio, vengono reimmesse nei corsi d'acqua una volta eliminato completamente il carico inquinante, sia organico che inorganico.

Il Gestore ha l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza, sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie al servizio, e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Programma pluriennale degli interventi.

Dai dati di bilancio sopra riportati emerge che la società ha una gestione sana che consente di ottenere un risultato d'esercizio positivo progressivamente aumentato negli anni.

## **5. Conclusioni**

Considerato che Acque Veronesi S.c.a.r.l. non rientra tra i casi citati dal comma 611 della Legge di Stabilità 2015, con riferimento:

- alla lettera a) in quanto trattasi di società consortile e come tale costituisce una organizzazione comune per lo svolgimento di servizi (Servizio Idrico Integrato) a favore degli enti che direttamente o indirettamente la partecipano senza finalità di lucro;

- alla lettera b) il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci e due supplenti. L'organico è composto di n. 279 dipendenti;

- alla lettera c) e d) Acque Veronesi S.c.a.r.l. ha quale scopo quello di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese;

per quanto sopra, **si può mantenere la partecipazione nella società Acque Veronesi Scarl** ai sensi dell'articolo 4 - comma 2° del Decreto Legislativo n. 175/2016.

Villa Bartolomea, *10/08/17*



Il Responsabile Servizio Finanziario

(dr. Matteo Zanferrari)